



Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, NextGenerationEU, per promuovere la ripresa economica dopo la crisi COVID-19, e ne definisce la modalità di funzionamento;

VISTO la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che permetterà alla Commissione Europea di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE Euratom;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ("*Recovery and Resilience Facility*" o "*RRF*") per affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione e per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

VISTO il PNRR dell'Italia ufficialmente trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021 ("*COM (2021) 344 final*"), relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, con cui la Commissione Europea ha fornito una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 10160/21 del 6 luglio 2021 con cui è approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ed, in particolare, l'articolo 8 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - e l'articolo 21 – comma 4 - i quali dispongono rispettivamente, fra l'altro, che:

- "Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e



resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “*Fondo ripresa resilienza Italia*” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.” (articolo 8, comma 1);

- “Ai fini dell'immediata operatività del “*Fondo ripresa resilienza Italia*” di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.” (articolo 8, comma 2);
- “Con apposito Accordo di Finanziamento viene conferita la gestione del “*Fondo ripresa resilienza Italia*” di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di “*non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target in cui investire.” (articolo 8, comma 3);
- “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.” (articolo 8, comma 4);
- “Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.” (articolo 8, comma 5);
- “Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del “*Fondo Ripresa Resilienza Italia*” di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.” (articolo 8, comma 6);
- “Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del “*Fondo Ripresa Resilienza Italia*” di cui all'articolo è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio

dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.” (articolo 21, comma 4);

VISTO l'Accordo di Finanziamento, sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Repubblica Italiana che agisce attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti (il “*Funding Agreement*”) ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021, approvato con Decreto direttoriale n. 101243 del 29 dicembre 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2022 al n. 98 e vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio – MEF in data 21 febbraio 2022 con il n. 43;

VISTE le strategie di investimento relative rispettivamente al settore del Turismo Sostenibile ed a quello dei Piani Urbani Integrati predisposte dalle Amministrazioni competenti ed allegate all'Accordo di Finanziamento medesimo;

VISTA la nota n. 1276 del 25 gennaio 2022 con cui il Ministero del Turismo ha provveduto a designare i nominativi di propria competenza in seno al costituendo Comitato per gli Investimenti;

VISTA la nota n. 8735 dell'8 febbraio 2022 con cui il Ministero dell'Interno ha provveduto a designare i nominativi di propria competenza in seno al costituendo Comitato per gli Investimenti;

VISTE le designazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'indicazione del Presidente del Comitato per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021;

CONSULTATA preventivamente la Banca Europea per gli Investimenti sui nominativi designati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6.2 del citato Accordo di Finanziamento;

RITENUTO che occorre procedere alla costituzione del Comitato per gli Investimenti, alla nomina dei suoi componenti ed alla designazione del Presidente del Comitato medesimo;

D E C R E T A

Art. 1

È istituito il Comitato per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nell'ambito del Fondo di Fondi denominato “*Fondo ripresa resilienza Italia*”, costituito per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2

Sono nominati membri del Comitato per gli investimenti i seguenti nove componenti:

per il Ministero del Turismo:

- Prof. Gaetano CAPUTI;
- Dott. Lorenzo QUINZI;

- Dott. Francesco SPADA;

per il Ministero dell'Interno:

- Dott. Antonio COLAIANNI;
- Dott. Marcello ZOTTOLA;
- Dott. Raffaele MANZO;

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- Dott. Roberto CICIANI;
- Dott.ssa Aline PENNISI;
- Dott. Maurizio MAURI.

Il Dott. Roberto CICIANI viene altresì designato quale Presidente del Comitato per gli Investimenti.

Roma,

Daniele Franco